

REGIONE CAMPANIA
STAFF – Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
pec staff.501792@regione.campania.it

Oggetto: CUP 9294 - Istanza di VInCA – Valutazione di Incidenza appropriata per il progetto “Realizzazione di strutture in legno a carattere stagionale in Bacoli, località Dragonara, Concessione n.134 del 2008” – Proponente: Società Beach Brothers – La Dragonara s.a.s. di Veca Guglielmo & C. – acquisita al prot. reg. n. 155634 del 22/03/2022 – RILASCIO SENTITO.

Con la presente si riscontra la vs. nota PG/2022/0161218 del 24/03/2022 acquisita in pari data con pec: opec297.20220324122644.39023.754.1.62@pec.actalis.it, esaminando la documentazione relativa alla Pratica in Oggetto agli atti dell’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei e quella reperita al LINK:

http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VI_files_new/Progetti/prg_9294_prot_2022.155634_del_22-03-2022.vi

In relazione alle procedure attuate da codesto Ufficio Staff per la pratica CUP 9294 in oggetto, si prende atto che all’Ente Parco *si chiede di trasmettere con pec allo scrivente Staff il proprio “sentito” ai sensi dell’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997 entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, o di confermare quello già trasmesso dal proponente sulla scorta della documentazione pubblicata*

A tal fine lo scrivente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei:

- **RICHIAMA E CONFERMA** le valutazioni di merito già argomentate con il già rimesso Decreto n. 40 del 31/05/2021 (Prot. PCF n.338 del 01-06-2021), con il quale è stato espresso il SENTITO di competenza con valutazione FAVOREVOLE relativamente alla pratica:
 - CUP 8954 - *Trasmissione della Verifica di Valutazione di Incidenza per acquisire il “Sentito” ai sensi del DPR 357/97 art. 5 comma 7 per la “Richiesta di estensione al 31.12.2033 della durata della CDM n°6/2002 e suppletive n°197/2012 e prot. 25069 del 17.10.2019 relative all’esercizio del lido Beach Brothers (Delibera di Giunta Comunale n°134 del 18.12.2020 proroga delle concessioni demaniali)” per conto del Sig. Guglielmo Veca in qualità di legale rappresentante della Società Beach Brothers – La Dragonara s.a.s. di Veca Guglielmo & C.*
- **PRENDE ATTO** di tutte le informazioni presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici prodotti a supporto della istanza VInCA in oggetto e resi disponibili on line da codesto STAFF.
- **SOTTOLINEA**, in linea con le argomentazioni generali già riportate nel Sentito di cui al Decreto n. 40 del 31/05/2021 (Prot. PCF n.338 del 01-06-2021), che i dati in possesso presso l’Ufficio, i contenuti esposti nello studio della VInCA in esame, unitamente agli elementi descrittivi esposti e desumibili dagli atti esaminati, **oggettivamente non consentono allo scrivente Ente Parco di valutare nel merito gli effetti passati, presenti e futuri del permanere sul territorio delle opere oggetto di concessione per escludere, con assoluta certezza, che gli stessi e le attività antropiche ad esse connesse incidono negativamente, anche se indirettamente, sullo stato di Conservazione degli Habitat e delle specie protette censite e tutelate nella (ZSC) IT8030002 – CAPOMISENO**, per le considerazioni di seguito motivate ed esposte:
 - L’Ente Parco, in veste di Ente Gestore delle aree ZPS-ZSC/SIC, di cui all’Allegato 1 della Delibera Giunta regionale n. 684 del 30.12.2019, benché li abbia formalmente richiesti alla UOD 50 06 07, con nota. PCF prot. 0000872 del 14-12-2021 (ricevendo a riscontro la nota interlocutoria UOD 50 06 07 PG/2021/0643615 del 23/12/2021), non ha ancora ricevuto, ad oggi, ufficialmente i dati acquisiti dal primo livello esecutivo del Piano di Monitoraggio, corredati dei primi Rapporti della Regione Campania, previsto dal programma di lavoro stabilito dal MATTM, ai sensi dell’art. 17 Direttiva Habitat e dall’art. 12 Direttiva Uccelli, non potendo, pertanto, definire ed avviare i piani di



monitoraggio e valutazione *sito specifici* di secondo livello esecutivo, che sono di propria diretta competenza.

- **Con riferimento all'area esaminata**, si rileva che la stessa è stata individuata, dalla Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS) ex D.P.G n.62 del 10/04/2015, come appartenente ai *"centri abitati"* (codice Corine Biotopes 86.1) e alle *"spiagge sabbiose prive di vegetazione"* (codice Corine Bioopes 16.11) di cui alla Carta della Natura ARPAC-ISPRA (ultima definizione cartografica 1/25.000 del 2018), appartenenza confermata anche dal tecnico abilitato estensore dello studio VInCA in esame, come elemento istruttorio tecnico utile ad argomentare e giustificare le determinazioni di cui al Decreto Dirigenziale n.220 del 05/10/2021 per il procedimento CUP 8954.
- **In vero, si deve fa notare che** il dettaglio di rappresentazione della Carta della Natura ARPAC-ISPRA, esteso e non puntualmente definito da uno studio in scala adeguata dell'area interessata, che è interamente rientrante nella vigente perimetrazione ufficiale della (ZSC) IT8030002 - CAPOMISENO, ad avviso dello Scrivente Ente Gestore della ZSC in questione, non è sufficiente a stabilire, con dovuta cognizione scientifica ed indagine tecnico analitica di campo, quanto possa ritenersi corretto certificare ininfluente lo stato dei luoghi e l'uso antropico degli stessi, posti in un contesto di diffuso e disordinato stato di antropizzazione della spiaggia interessata, sulla Conservazione dell'intera area della Natura 2000 (ZSC) IT8030002 - CAPOMISENO; d'altro canto, per la stessa Area Natura 2000, non risulta comprensibile in virtù di quale valutazione tecnico scientifica, fondata su dati quantificabili e riscontrabili, oggettivamente, si è potuto escludere per le opere e le attività antropiche ad esse connesse qualsivoglia, passata, presente e futura, pressione negativa incidente, anche indiretta, sulla conservazione degli Habitat e delle Specie protette, censiti e tutelati dalle direttive Habitat ed Uccelli.
- **DA ATTO CHE lo studio di valutazione di incidenza appropriata**, presentata a corredo della documentazione in esame, risulta adeguato per completezza formale, rispondente alle linee guida che ne dettano i paragrafi e i contenuti descrittivi da esporre, nonché per le puntuali ed articolate valutazioni qualitative di tipo speditivo e bibliografico, corredato da rappresentative sequenze storico fotografiche e conferisce piena coerenza alle conclusioni cui è pervenuto, con assunzione di responsabilità diretta, il tecnico abilitato, che ha espressamente concluso:
 - *In relazione all'installazione delle strutture di facile rimozione, non ci sarà perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat prioritario, né saranno prodotte incidenze significative sugli habitat di interesse comunitario del sito della Rete Natura 2000 in questione; pertanto, le opere non influiranno sulle caratteristiche naturali dell'area determinando l'eliminazione e/o frammentazione degli habitat di interesse comunitario o disturbo alle specie di interesse comunitario presenti e l'esercizio della stessa non interferirà con le diverse componenti ambientali. Vista la minima superficie di ingombro, la posizione in zona destinata ai servizi di spiaggia e ad attività connesse con il carattere balneare della località, la gestione della struttura, non prevede alcun tipo di incidenza sugli habitat di interesse comunitario/prioritario e le specie di interesse comunitario faunistiche.*
 - *In merito agli effetti cumulativi dell'opera in esame, sono state studiate le eventuali incidenze legate alle strutture già presenti nell'area circostante. Sebbene la concessione demaniale ricada in un'area protetta in quanto Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.), essa si trova lungo un arenile destinato ad attività connesse con il carattere balneare della località. L'area si presenta, come un litorale sabbioso privo di vegetazione e delle caratteristiche naturalistiche di pregio della Z.S.C. Capo Miseno e quindi estraneo agli habitat di interesse comunitario caratteristici del Sito Rete Natura 2000 di riferimento e con preesistenti strutture affini al carattere balneare. Pertanto, dalla valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra le varie opere sul territorio, il bar/gazebo si trova all'esterno degli habitat di interesse comunitario caratteristici della Z.S.C. e anche in concomitanza con le altre*

strutture presenti nell'area, non influenzeranno il naturale sviluppo della biodiversità locale né pregiudicheranno ulteriormente lo stato dei luoghi.

- *Si può concludere che, tenendo conto, della tipologia dell'intervento, non si riscontrano incidenze cumulative significative sugli habitat di interesse comunitario e prioritari della Z.S.C. Capo Miseno.*
- **PRECISA**, doverosamente, che lo studio VIncA è caratterizzato, altresì, dall'assenza di qual si voglia dato di riferimento, desunto da rilievi specifici, quantificabile, riscontrabile e verificabile, che risulti aggiornato, validato e ottenuto da specifiche azioni di monitoraggio Regionale e/o da studi specialistici analitici idonei da parte dell'istante, che fossero stati condotti e descritti secondo le cogenti Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e manuale tecnico di campionamento - Aggiornate con Decreto Dirigenziale n. 50 del 18/11/2021.
- **AFFERMA** che la insufficienza dei dati di monitoraggio disponibili, le richiamate istruttorie tecniche condotte su cartografia in scala di dettaglio insufficiente e le indagini solo speditive e bibliografiche di parte, allo stato non consentono allo scrivente Ente Parco, Ente Gestore della ZSC in questione subentrante alla Regione Campani ex DGR n. 684 del 30.12.2019, di effettuare una valutazione di merito compiuta, non avendo la possibilità di effettuare una idonea analisi istruttoria comparativa riferibile a dati validati o validabili, circa lo stato evolutivo della conservazione degli elementi costitutivi del ZSC Capo Miseno IT 8030002, in relazione alle incidenze, anche indirette, delle opere in esame e degli usi antropici che ne derivano. Si deve precauzionalmente dare atto che, comunque, le opere e gli usi antropici ad essi connessi restano fattori incidenti che, anche se indirettamente, si sommano, in modo esponenziale, a tutti i detrattori ambientali presenti nel contesto naturalistico in cui dette opere, già da lungo tempo, insistono per effetto di autorizzate Concessioni Demaniali rilasciate in anni addietro da altri Enti Deputati.

Tali sottolineature, considerazioni e precisazioni cautelative, esposte in premessa nel Presente Sentito, trovano fondamento e giustificazione nel "Principio di Precauzione" declinato dalle vigenti e sovraordinate MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC PER LA DESIGNAZIONE DELLE ZSC DELLA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE CAMPANIA di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017, là dove, come di seguito, tra l'altro espressamente dispongono:

- "Le misure di conservazione generali e sito specifiche e le azioni previste dai piani di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione finalizzati a mantenere o migliorare lo stato di conservazione di habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., quali misure di attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97 e succ mod., costituiscono dispositivo normativo sovraordinato a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione che derivino da norme regionali e nazionali.
- "IN ASSENZA DELLA CARTOGRAFIA SULLA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii., REALIZZATA DAL SOGGETTO GESTORE AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI, NEGLI STUDI PER LA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI SI ASSUME CHE LA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE COINCIDA CON IL LORO AREALE POTENZIALE DI PRESENZA, DEFINITO IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE DEL LORO HABITAT, SALVO CHE RILIEVI SPECIFICI FATTI DAL PROPONENTE IN SEDE DI RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, DIMOSTRINO IL CONTRARIO".

PREMESSE LE DOVUTE CONSIDERAZIONI COME SOPRA ARGOMENTATE, al fine di esprimere il SENTITO di competenza, l'Ente Parco prende atto del fatto che l'istanza di rinnovo della concessione in oggetto prevede la realizzazione di una nuova opera/intervento e per tale innovazione è stato, in attuazione del Decreto Dirigenziale n.220 del 05/10/2021 per il procedimento CUP 8954, prescritto di rifare la procedura di VIncA all'atto della richiesta di proroga della concessione demaniale.

Le nuove opere, oggetto della richiesta concessione, sono come di seguito state descritte e rappresentate:

a- realizzazione di una n° 2 pergole da installare la prima sulle pedane in legno annessi alla piccola locale cucina e spogliatoi con dimensioni 11.96 x 9.00, la seconda in adiacenza al gazebo ed avente dimensione 8.60 x 4,72 entrambe con coperture in telo pvc e chiusure laterali con vetrate a pacchetto.

b- Modifica della cabina bar in cabina cucina di dimensione 4.04 x 4.04 ed annesso locale spogliatoio e w.c. per il personale;

c- Realizzazione di un bar da ubicare su pedana in legno di dimensione 3.54 x 3.54 in sostituzione della torretta mare;

d- sostituzione del gazebo con chiosco con struttura in legno di dimensioni 4.30 x 4.30 ed altezza mt. 3.

e- Modifica area deposito e wc per il pubblico ed il personale e realizzazione area docce prospiciente.

Inoltre, tutte le opere da realizzare saranno a carattere temporaneo e di facile rimozione.






foto attuale 1



foto attuale 2



foto simulazione 1



foto simulazione 2

Prospettiva di realizzazione dell'opera

5

Le opere temporanee a farsi, per dimensioni e tipologie costruttive, non determinano alcun aumento di superficie e volume utile o permanente, non prevedono l'uso di materiali tali che possano puntualmente determinare in loco una riduzione irreversibile della naturalità della spiaggia, non costituente habitat assoggettato a tutela diretta, restano finalizzati alla prosecuzione della concessione demaniale per l'esercizio di un'attività antropica già in passato autorizzata.

Trattandosi di attività economica in essere e già oggetto di precedenti autorizzazioni, occorre tuttavia considerare la problematica correlata al rinnovo della Concessione, alla luce delle determinazioni normative che scaturiranno da quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 17 e 18, con sentenze depositate il 9.11.2021, poiché la proroga di concessione in questione può essere ad ogni modo autorizzata esclusivamente fino al 31 dicembre 2023, in quanto dal 1° gennaio 2024 il settore dovrà essere aperto alle regole della concorrenza.

In materia di rinnovo di Concessione occorre, quindi, tenere in debita considerazione quanto, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria del 2021, il Governo ha provveduto ad avviare in un iter parlamentare volto alla radicale riforma delle disposizioni di cui all'art. 18 della L.n. 84/1994, provvedendo, in primo luogo, a prevedere espressamente delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di un bene demaniale marittimo.

In particolare, si rileva che per il contenuto dell'avviso pubblico, il disegno di legge individua:

1. requisiti soggettivi di partecipazione;
2. criteri di selezione delle domande;
3. durata massima delle concessioni;

4. elementi inerenti al trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente.


RELATIVAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIAMATO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLE FUTURE CONCESSIONI RICADENTI IN AREE ASSOGGETTATE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE HABITAT E UCCELLI, ALL'ATTENZIONE DI QUANTI STANNO DEFINENDO I CONTENUTI PRESCRITTIVI DA INSERIRE NEL PREVISTO AVVISO PUBBLICO, LO SCRIVENTE ENTE PARCO, NELLA QUALITÀ DI ENTE GESTORE, FORMULA ESPRESSAMENTE LA SEGUENTE RICHIESTA:

- Nell'Avviso Pubblico per le future Concessioni da rilasciare in Aree Natura 2000 sia espressamente riportato che:
 - *Le nuove Concessioni sono tutte assoggettate alle vigenti procedure VIA/VI/VAS, per tanto gli studi di valutazione di Incidenza dovranno essere conformi alle vigenti linee guida per le valutazioni Ambientali ed essere sottoposti all'esame dell'Ente Parco che, in qualità di Ente Gestore rilascerà, secondo gli attuali regolamenti regionali, il richiesto atto interprocedimentale del Sentito ai sensi del DPR 357/97.*
 - *Le opere e le attività economiche connesse all'istanza Concessoria devono essere proposti e definiti in conformità ai Vigenti Piani di Gestione predisposti ed adottati dall'Ente Gestore del Sito Area Natura 2000.*
 - *Ovvero, in assenza del Piano di Gestione, le opere e le attività economiche proposte, ancorché autorizzate in procedura di valutazione ambientale, sono sempre assoggettate alle vigenti Misura di Conservazione, sovraordinate ad ogni altra disposizione normativa Nazionale o regionale, e pertanto realizzabili solo Previo Espresso Nulla Osta dell'Ente Gestore.*
 - *Eventuali deroghe alle misure gestionali o alle misure di conservazione restano sempre concedibili previo Parere vincolante dell'Ente Gestore.*
 - *Per ottenere Pareri in deroga, per opere e attività economiche da realizzarsi in Aree Natura 2000, i progetti devono essere corredati da studi da sottoporre a Valutazione Autorizzativa dell'Ente Gestore*
 - *I richiesti studi, per dar avvio al procedimento connesso all'espressione del Parere in deroga, devono, tassativamente, rappresentare ed illustrare dati di riferimento, desunti da rilievi specifici, quantificabili, riscontrabili e verificabili, che risultino aggiornati, validati e ottenuti da specifiche azioni di monitoraggio Regionale e/o da studi specialistici analitici idonei da parte dell'istante;*
 - *Gli studi specialistici richiesti devono essere condotti e descritti secondo le cogenti Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e del correlato manuale tecnico di campionamento.*
 - *Ai fini della valutazione degli elementi inerenti al trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente, non costituisce diritto giuridico acquisito, riconoscibile e valutabile ai fini della determinazione degli indennizzi, la validità di 5 anni concessa alla valutazione di incidenza, riconosciuta in precedenti atti concessori;*
 - *Il termine di validità di 5 anni, (così rilasciato per quanto disposto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) di cui all'Intesa, ai sensi dell'Art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le ragioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato su G.U. no 303 del 28/12/019) si deve, altresì, considerare riconoscibile solo sino al termine di scadenza delle*

Concessioni in essere fissata al 31/12/2023 e pertanto, detta validità, non è estendibile automaticamente per ulteriori atti valutativi ed autorizzativi connessi.

Alla luce di quanto esposto per punti in narrativa, qui tutti richiamati quali parte formale e sostanziale del SENTITO, lo scrivente Ente Parco in relazione al Procedimento in oggetto:

- **Ai sensi del DPR 357/97**, evidenzianti, con le argomentazioni in narrativa, i limiti delle informazioni necessarie a definire e valutare compiutamente l'evoluzione storica dello stato di Conservazione del ZSC Capo Miseno IT 8030002, tenuto, altresì, conto del fatto che fundamentalmente si è in presenza di una proroga di una concessione relativa ad una attività economica già legittimamente in essere, **lo Scrivente Ente Parco:**
- **DA ATTO CHE** lo studio di valutazione di incidenza appropriata, presentata a corredo della documentazione in esame, risulta adeguato per completezza formale, rispondente alle linee guida che ne dettano i paragrafi e i contenuti descrittivi da esporre, nonché per le puntuali ed articolate valutazioni qualitative di tipo speditivo e bibliografico, corredato da rappresentative sequenze storico fotografiche
- **AFFERMA CHE lo Studio di Valutazione risulta redatto ed argomentato in coerenza alle conclusioni cui è pervenuto, con assunzione di responsabilità diretta, il tecnico abilitato che ha espressamente concluso:**
 - *In relazione all'installazione delle strutture di facile rimozione, non ci sarà perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat prioritario, né saranno prodotte incidenze significative sugli habitat di interesse comunitario del sito della Rete Natura 2000 in questione; pertanto, le opere non influiranno sulle caratteristiche naturali dell'area determinando l'eliminazione e/o frammentazione degli habitat di interesse comunitario o disturbo alle specie di interesse comunitario presenti e l'esercizio della stessa non interferirà con le diverse componenti ambientali. Vista la minima superficie di ingombro, la posizione in zona destinata ai servizi di spiaggia e ad attività connesse con il carattere balneare della località, la gestione della struttura, non prevede alcun tipo di incidenza sugli habitat di interesse comunitario/prioritario e le specie di interesse comunitario faunistiche.*
 - *In merito agli effetti cumulativi dell'opera in esame, sono state studiate le eventuali incidenze legate alle strutture già presenti nell'area circostante. Sebbene la concessione demaniale ricada in un'area protetta in quanto Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.), essa si trova lungo un arenile destinato ad attività connesse con il carattere balneare della località. L'area si presenta, come un litorale sabbioso privo di vegetazione e delle caratteristiche naturalistiche di pregio della Z.S.C. Capo Miseno e quindi estraneo agli habitat di interesse comunitario caratteristici del Sito Rete Natura 2000 di riferimento e con preesistenti strutture affini al carattere balneare. Pertanto, dalla valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra le varie opere sul territorio, il bar/gazebo si trova all'esterno degli habitat di interesse comunitario caratteristici della Z.S.C. e anche in concomitanza con le altre strutture presenti nell'area, non influenzeranno il naturale sviluppo della biodiversità locale né pregiudicheranno ulteriormente lo stato dei luoghi.*
 - *Si può concludere che, tenendo conto, della tipologia dell'intervento, non si riscontrano incidenze cumulative significative sugli habitat di interesse comunitario e prioritari della Z.S.C. Capo Miseno.*
- **PRENDE ATTO** che le opere temporanee a farsi, per dimensioni e tipologie costruttive, non determinano alcun aumento di superficie e volume utile o permanente, non prevedono l'uso di materiali tali che possano puntualmente determinare in loco una riduzione irreversibile della naturalità della spiaggia, non



costituente habitat assoggettato a tutela diretta, restano finalizzati alla prosecuzione della concessione demaniale per l'esercizio di un'attività antropica già in passato autorizzata.

- **Nulla Osta nell'esprimere il SENTITO con valutazione FAVOREVOLE** alla prosecuzione del procedimento autorizzativo avviato per la pratica avente ad oggetto "CUP 9294 - Istanza di VINCA - Valutazione di Incidenza appropriata per il progetto "Realizzazione di strutture in legno a carattere stagionale in Bacoli, località Dragonara, Concessione n.134 del 2008" - Proponente: Società Beach Brothers - La Dragonara s.a.s. di Veca Guglielmo & C. - acquisita al prot. reg. n. 155634 del 22/03/2022
- **RACCOMANDA** che ogni ulteriore successiva Concessione Demaniale potrà essere rilasciata solo in forma subordinata all'esame di un nuovo studio di valutazione di incidenza, da redigere e presentare in forma aggiornata alla luce di adeguate azioni di monitoraggio attestanti lo stato evolutivo della conservazione degli elementi costitutivi del ZSC Capo Miseno IT 8030002 in presenza delle opere oggetto di concessione inserite in un contesto di compresenti detrattori ambientali, per essere sottoposta a nuova procedura di valutazione di incidenza.
- **SUGGERISCE CHE**, alla luce delle determinazioni normative che scaturiranno da quanto stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 17 e 18, con sentenze depositate il 9.11.2021, in materia di assegnazione delle future concessioni ricadenti in aree assoggettate alle direttive comunitarie Habitat e Uccelli rientranti nella RETE NATURA 2000, nei i contenuti prescrittivi da inserire nel previsto AVVISO PUBBLICO, SIA ESPRESSAMENTE RIPORTATO CHE:
 - *Le nuove Concessioni sono tutte assoggettate alle vigenti procedure VIA/VI/VAS, per tanto gli studi di valutazione di Incidenza dovranno essere conformi alle vigenti linee guida per le valutazioni Ambientali ed essere sottoposti all'esame dell'Ente Parco che, in qualità di Ente Gestore rilascerà, secondo gli attuali regolamenti regionali, il richiesto atto interprocedimentale del Sentito ai sensi del DPR 357/97.*
 - *Le opere e le attività economiche connesse all'istanza Concessoria devono essere proposti e definiti in conformità ai Vigenti Piani di Gestione predisposti ed adottati dall'Ente Gestore del Sito Area Natura 2000.*
 - *Ovvero, in assenza del Piano di Gestione, le opere e le attività economiche proposte, ancorché autorizzate in procedura di valutazione ambientale, sono sempre assoggettate alle vigenti Misura di Conservazione, sovraordinate ad ogni altra disposizione normativa Nazionale o regionale, e pertanto realizzabili solo Previo Espresso Nulla Osta dell'Ente Gestore.*
 - *Eventuali deroghe alle misure gestionali o alle misure di conservazione restano sempre concedibili previo Parere vincolante dell'Ente Gestore.*
 - *Per ottenere Pareri in deroga, per opere e attività economiche da realizzarsi in Aree Natura 2000, i progetti devono essere corredati da studi da sottoporre a Valutazione Autorizzativa dell'Ente Gestore*
 - *I richiesti studi, per dar avvio al procedimento connesso all'espressione del Parere in deroga, devono, tassativamente, rappresentare ed illustrare dati di riferimento, desunti da rilievi specifici, quantificabili, riscontrabili e verificabili, che risultino aggiornati, validati e ottenuti da specifiche azioni di monitoraggio Regionale e/o da studi specialistici analitici idonei da parte dell'istante;*
 - *Gli studi specialistici richiesti devono essere condotti e descritti secondo le cogenti Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e del correlato manuale tecnico di campionamento.*
 - *Ai fini della valutazione degli elementi inerenti al trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente, non costituisce diritto giuridico*



parcoperregionaledaicampiflegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



acquisito, riconoscibile e valutabile ai fini della determinazione degli indennizzi, la validità di 5 anni concessa alla valutazione di incidenza, riconosciuta in precedenti atti concessori;

- Il termine di validità di 5 anni, (così rilasciato per quanto disposto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) di cui all'Intesa, ai sensi dell'Art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato su G.U. no 303 del 28/12/019) si deve, altresì, considerare riconoscibile solo sino al termine di scadenza delle Concessioni in essere fissata al 31/12/2023 e pertanto, detta validità, non è estendibile automaticamente per ultronei atti valutativi ed autorizzativi connessi.

Istruttoria
Giulio Monda



il Presidente/Commissario
Arch. Francesco Maisto

PCF prot. 0000287 del 04-04-2022